

ATTO COSTITUTIVO
KITE VILLAGE SARDEGNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

Articolo 1.

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata KITE VILLAGE SARDEGNA, più avanti chiamata per brevità "Associazione" con lo scopo di promuovere la diffusione degli sport nautici in genere intesi come mezzo di formazione psico-fisica, pratica e agonistica, in particolare nella disciplina del KITESURF nei termini e disposizioni contenuti nelle norme e direttive del CONI, nonché conformi agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela (F.I.V.), cui il club intende affiliarsi. L'Associazione Sportiva Dilettantistica KITE VILLAGE SARDEGNA non ha fini di lucro è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, didattica, di perfezionamento nella disciplina del KITESURF, anche attraverso il coinvolgimento di categorie di persone svantaggiate.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di favorire la ricreazione e l'organizzazione del tempo libero per i Soci e per i loro familiari mediante la utilizzazione e la gestione degli impianti e delle attrezzature con espresso divieto di ogni attività diversa che possa in qualche modo recare disturbo o sia in contrasto con lo Statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione potrà partecipare, promuovere ed organizzare competizioni e manifestazioni sportive sia a carattere locale che nazionale ed internazionale.

L'Associazione sportiva esplicherà funzioni educative e sociali nei confronti dei giovani avviandoli alla pratica, all'aggiornamento e al perfezionamento degli sports nautici in genere, e in particolare della disciplina del KITESURF.

Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso la gestione di un posto di ristoro e ricovero per la notte. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere in prevalenza di

prestazioni volontarie e gratuite da parte dei propri aderenti e se necessario avvalersi di prestazioni di terzi per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività. A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo Statuto associativo e la normativa vigente, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione potrà dotarsi di un Regolamento interno emanato nel rispetto del presente Statuto e delle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2.

L'Associazione ha sede in S. Giovanni Suergiu (CI) località Punta Trettu, snc., la sede legale potrà essere variata in futuro senza dover modificare il presente Statuto .

La bandiera dell' Associazione è formata dalla scritta "KITE VILLAGE SARDEGNA ASD" in giallo su campo blu - giallo e blu costituiscono i colori sociali.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 3.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno: dall'1 gennaio al 31 dicembre. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consultivo e quello preventivo , che debbono essere sottoposti entro il 30 aprile all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi concessi da Enti Pubblici e privati, da lasciti e donazioni, da proventi di gestione, proventi da manifestazioni sociali e derivanti da corrispettivi specifici, nonché da impianti, attrezzature o complessi immobiliari che potrà acquisire per la realizzazione dei propri scopi.

All'associazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, fermo restando l'obbligo di devoluzione ai fini di utilità sociale e sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le quote versate risultano intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale per atto tra vivi nè a causa di morte.

Articolo 5.

L'Associazione si compone di :

Soci ordinari, ovvero coloro che risultano già iscritti alla Associazione e quelli che saranno ammessi in conformità alle norme previste dal presente Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di versare la quota di iscrizione ed una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ciascun socio aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, il diritto di frequentare i locali della sede sociale e le manifestazioni sportive organizzate, di usare e godere dei beni

sociali nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Articolo 6.

La registrazione del Socio Ordinario avviene con la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo e con il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

a) aver compiuto il 18° anno di età, in caso di domanda presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la

stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni;

b) dichiarazione scritta di accettazione dello Statuto e del regolamento dell'Associazione ed impegno a versare le quote sociali;

c) l'astensione più assoluta dallo svolgimento di attività politica nella sede dell'associazione;

d) l'astensione più assoluta dal prendere parte, sotto colori diversi, ad attività sportive praticate dall'Associazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Per l'ammissione a Socio ordinario è richiesta la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo da parte di tre Soci Ordinari e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo medesimo, secondo le norme di un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea dei Soci e compatibilmente con la recettività delle strutture e la disponibilità delle attrezzature.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, decesso, per morosità, per cancellazione deliberata dal Consiglio Direttivo e per scioglimento dell'Associazione. L'esclusione da parte del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile, contro il provvedimento

di esclusione il Socio escluso ha tempo 30 giorni per fare ricorso all'Assemblea.

La perdita, per qualsiasi causa della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7.

Gli organi della KITE VILLAGE SARDEGNA Associazione Sportiva Dilettantistica sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Direttore tecnico-sportivo

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolante o limitante ed è imposta a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei Soci è:

- a) Ordinaria;
 - b) Straordinaria;
- a) - L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno entro il mese di aprile per

l'approvazione del bilancio consultivo e del preventivo finanziario.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

E' validamente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avvenire prima delle ventiquattrore, con la presenza degli intervenuti.

b)L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo e anche su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le assemblee, nel loro seno, eleggono il Presidente che verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, assistito da un segretario da lui designato, che redige dettagliato verbale.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono obbligatorie per gli assenti (per i quali vi è l'obbligo di notifica) e per i dissenzienti.

ARTICOLO 9.

L'invito a partecipare all'Assemblea dovrà essere spedito a tutti i Soci aderenti all'indirizzo di

posta elettronica risultante dal Libro dei Soci e affisso nei locali della sede sociale, almeno 20 gg. prima e dovrà contenere:

1) il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione;

2) l'Ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto, potrà essere portatore di 5 deleghe e non potrà essere rappresentato che da un altro socio.

Le richieste di inserire argomenti nell'Ordine del Giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo sottoscritte da almeno dieci soci e tempestivamente.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'elezione, dei membri del Consiglio Direttivo, di norma a scrutinio segreto o a richiesta unanime per alzata di mano, che rimangono in carica quattro anni. I candidati debbono presentare le loro candidature entro il termine di cinque giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea e debbono essere in regola con i pagamenti delle quote associative. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consultivi e dei preventivi finanziari;

- c) l'approvazione delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione del Regolamento interno;
- e) definisce il programma generale annuale di attività;
- f) ratifica l'entrata di nuovi Soci e l'esclusione su proposta del Consiglio direttivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) la deliberazione relativa ad eventuali contributi straordinari;
- b) le modifiche dello Statuto; le proposte di modifica dello Statuto, presentate dai Soci, devono essere sottoscritte da almeno trentatrè centesimi (33/100) dei soci aventi diritto di voto;
- c) lo scioglimento dell'Associazione, la sua fusione con altri enti o associazioni e sulla devoluzione del patrimonio;
- d) la decisione del ricorso avverso il provvedimento disciplinare di esclusione deciso dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti.

ARTICOLO 10.

Il Consiglio Direttivo, composto da tre membri, elegge nel suo seno il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo investito dei più ampi poteri nell'ambito delle direttive generali espresse dall'Assemblea. Esso delibera, a maggioranza dei presenti ed ha la direzione morale, disciplinare, amministrativa e sportiva dell'Associazione, del quale promuove lo sviluppo e regola il funzionamento.

Il Consiglio Direttivo propone il Regolamento interno, le quote di iscrizione, le quote sociali, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, l'attività viene svolta a titolo gratuito, fermo restando il divieto di ricoprire la medesima carica in associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva.

Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario-tesoriere per la gestione corrente dei rapporti con i soci e per la gestione finanziaria.

ARTICOLO 11.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, convoca, mediante posta elettronica almeno dieci giorni prima o in caso di urgenza mediante SMS, il Consiglio Direttivo ed in particolare è chiamato a far rispettare le norme statutarie e dai consiglieri e dai soci, vigilando sulla rigorosa applicazione. Il Presidente è rieleggibile.

ARTICOLO 12.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito con il Socio che alle elezioni aveva conseguito il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.

In caso di dimissioni totali o della maggioranza dei Consiglieri dovranno essere indette nuove elezioni entro due mesi, il Consiglio Direttivo dimesso rimane in carica per la gestione ordinaria fino all'insediamento dei nuovi membri eletti.

ARTICOLO 13.

Il Direttore Sportivo nominato dal Consiglio Direttivo segue e coordina l'attività didattica e agonistica dell'Associazione. Dispone la

manutenzione e la messa a punto delle attrezzature, mezzi o beni in gestione o di proprietà dell'Associazione.

ARTICOLO 14.

L'Associazione non è responsabile per eventuali danni derivanti ai Soci sia all'interno che all'esterno della sede sociale o in conseguenza dell'attività sportiva e/o addestramento da essa svolto. Il singolo Socio è tuttavia personalmente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi od all'Associazione anche nello svolgimento dell'attività sportiva ed tenuto a manlevare e tenere indenne l'Associazione da ogni domanda di risarcimento danni comunque da chiunque avanzata.

ART. 15

L'Associazione si scioglie per le cause previste dal Codice civile e, se in sede di Assemblea Straordinaria, almeno tre quarti (3/4) dei voti degli associati abbiano votato a favore dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a fini di pubblica utilità e sportivi anche a favore di altra

Associazione appartenente alla Federazione Italiana
Vela F.I.V.

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme e le direttive del CONI e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela alle quali l'Associazione accetta incondizionatamente di uniformarsi.

Roma 3 dicembre 2012